

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 18. (1)

«Interpretazione autentica del I e IV comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 16 giugno 1998, recante disposizioni di finanza regionale».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

Il 1° comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 16 giugno 1998 va interpretato nel senso che il contributo straordinario ivi previsto, per ciascuna delle vittime decedute, va assegnato e ripartito tra il coniuge e gli eredi legittimi in linea retta, conviventi e/o a carico alla data del 5 maggio 1998. Conseguentemente il capitolo 784 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 assume la seguente denominazione <<Contributo straordinario a favore del coniuge e degli eredi legittimi in linea retta conviventi e/o a carico delle vittime decedute a seguito della calamità naturale del 5 maggio 1998>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

16 novembre 1998

Rastrelli

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall' art. 9, comma 3, della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 ("Disposizioni di Finanza Regionale").